



Comune di QUADRI
(Provincia di CHIETI)

REGOLAMENTO COMUNALE
GENERALE PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE:

MERCATI SETTIMANALI

IN FORMA ITINERANTE

Approvato con delibera di consiglio comunale n.17 del. 22-10-2016

ART.1 OGGETTO

Il presente regolamento generale, emanato in conformità con le disposizioni di cui al Titolo X del D.Lgs.114/98 e con gli indirizzi di cui agli artt.14 e 16 della L.R. 135/99, disciplina le condizioni e le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche, nonché i criteri per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per il rilascio delle relative autorizzazioni:

- a) su posteggi dati in concessioni;
- b) su qualsiasi area pubblica utilizzata in forma itinerante.

ART.2 AUTORIZZAZIONE

- 1) La domanda di rilascio della autorizzazione per lo svolgimento di attività commerciale su area pubblica nei mercati e/o in forma itinerante deve essere prodotta al Comune di Quadri direttamente al protocollo comunale oppure mediante lettera raccomandata su modulo predisposto e deve contenere:
 - a) le generalità del richiedente o la ragione sociale, se società di persone;
 - b) l'indicazione del codice fiscale e, se già operatore in attività, il numero d'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di appartenenza per il commercio su aree pubbliche;
 - c) l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;
 - d) gli estremi di identificazione del mercato e del posteggio richiesto, qualora non si tratti di attività itinerante;
 - e) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.114/98;
 - f) qualora non si tratti di attività itinerante, dichiarazione di non aver pendenze tributarie nei confronti del Comune di Quadri inerenti pagamenti TOSAP e TARSU relativi allo svolgimento dei mercati settimanali.
- 2) I posteggi sono assegnati per la durata minima di sei mesi e massima per tre anni. Le richieste di assegnazione della durata meno di sei mesi non saranno prese in considerazione.
- 3) Per l'assegnazione dei posteggi per il commercio sia alimentare che non alimentare costituisco titoli preferenziali il maggior numero di presenze in qualità di spuntista negli ultimi cinque anni precedenti la pubblicazione del bando di assegnazione. In caso di parità di numero di presenza fra richiedenti si terrà conto dell'anzianità d'iscrizione maturata nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche e, in caso di ulteriore parità, si terrà conto dell'anzianità di inizio attività ai fini IVA.
- 4) Le richieste devono essere istruite nel termine di 60 giorni dalla loro cronologica presentazione al protocollo comunale e l'esito dovrà essere comunicato al richiedente entro i successivi 15 giorni.

ART.3 MODALITA'DI SVOLGIMENTO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

- 1) Il numero di mercati da svolgersi mensilmente viene convenzionalmente stabilito in n.4 (quattro) e avranno luogo il sabato di ogni settimana dalle ore 8.00 alle ore 14.00. I giorni di mercato non avranno luogo nelle date coincidenti con il Capodanno, la Santa Pasqua, il ferragosto e il Santo Natale.
- 2) Gli assegnatari di posteggio devono aver installato il proprio banco o mezzo attrezzato nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato entro le ore 8.30 dell'orario invernale

(ora solare) ed entro le ore 8.00 dell'orario estivo (ora legale). Non è consentito l'installazione prima delle ore 7.00 e lo sgombero del posteggio, salvo casi di necessità, prima delle ore 12.30 e oltre le ore 14,30.

- 3) L'eventuale sospensione dell'attività di mercato sarà comunicato agli esercenti entro 7 (sette) giorni prima e nel rispetto di quanto previsto all'art.17 co.2 della L.R.135/99.
- 4) Il canone di occupazione del suolo pubblico per i posteggi assegnati è quello stabilito nel vigente regolamento TOSAP, da effettuarsi prima del rilascio della concessione sul conto corrente postale n. 11784667 intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Quadri. Su richiesta dell'assegnatario, e ricorrendone i presupposti, tale pagamento può essere rateizzato.
- 5) Il posteggio è altresì soggetto al pagamento della TARSU la cui entità e le modalità del relativo pagamento saranno stabiliti sull'atto di concessione.

ART.4

AREA DI MERCATO

- 1) L'area di mercato è prevista in Piazza del Popolo e si compone di n° ____ posteggi per il settore merceologico alimentari e di n. ____ posteggi per il settore merceologico non alimentare.(Allegato A)
- 2) In fase di prima applicazione tutti i posteggi sono liberi e saranno resi noto in fase di pubblicazione del presente regolamento sul sito informato del comune.
- 3) In detto allegato sono riportate la planimetria delle aree di mercato con indicazione numerica dei posteggi, l'esatta disposizione, delimitazione e superficie.
- 4) I posteggi sono articolati in modo da contenere in modo equilibrato tutte le tipologie merceologiche e saranno assegnati ai richiedenti fino ad esaurimento secondo i criteri indicati al precedente art.2, punto 2.
- 5) Per particolari esigenze di carattere tecnico, di ordine pubblico o in concomitanza con particolari ricorrenze civili e/o religiose o in particolari periodi dell'anno, previa disposizione degli atti amministrativi previsti, il mercato potrà essere svolto in aree alternative.

ART.5

POSTEGGI PER PRODUTTORI AGRICOLI

- 1) I posteggi destinati ai produttori agricoli sono individuati nell'apposita area della zona alimentari ed hanno una superficie totale di circa 50 mq e una superficie ciascuna di non oltre 6 (sei) mq. e saranno individuati, numerati ed assegnati ai sensi dell'art.7 co.8 della L.R.135/99.
- 2) In fase di prima applicazione tali posteggi saranno assegnati agli agricoltori seguendo l'ordine prioritario di anzianità di presenza al mercato e sempreché gli stessi siano in possesso di autorizzazione da parte del Comune di Quadri, in conformità a quanto previsto dalla normativa che disciplina tale attività.
- 3) Potranno essere rilasciate, oltre alle autorizzazioni annuali, anche autorizzazioni stagionali, compatibili con il tipo di coltura esercitata dai richiedenti.

ART.6

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE

- 1) Per tutti i posteggi, i banchi, le attrezzature, i mezzi e le merci esposte devono essere contenuti nei limiti delle delimitazioni dell'area assegnata e non dovranno rappresentare nessun pericolo.

ART.7
REGISTRO DELLE CONCESSIONI

- 1) Presso l'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi individuati con numeri arabi ed il registro delle concessioni riportante la data di rilascio, la superficie assegnata e la data di scadenza.

ART.8
ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI NON OCCUPATI

- 1) I posteggi non occupati dai concessionari titolari entro un'ora da quella fissata per l'inizio del mercato potranno essere occupati, per quel giorno, da altri operatori dello stesso settore senza che i titolari degli stessi abbiano nulla da pretendere dal Comune per nessuna ragione o titolo. Tali posteggi verranno assegnati fino ad esaurimento secondo l'ordine delle richieste avanzate al Comune.
- 2) Tale assegnazione avviene in favore di soggetti titolari di autorizzazione per l'attività commerciale su area pubblica, e fra questi, a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità; la specializzazione merceologica dovrà tuttavia essere corrispondente all'area ove il posto sia reso libero (alimentare o non alimentare).

ART.9
REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

- 1) La concessione del posteggio è revocata:
 - a) per violazione anche di una delle norme di cui al Titolo X del D.Lgs. 114/98 e della L.R.135/99;
 - b) per mancanza di inizio attività dell'assegnatario superiore a sei mesi decorrenti dalla data di rilascio della concessione;
 - c) per mancato utilizzo del posteggio medesimo, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a 2 (due) mesi dall'ultima presenza sul mercato, salvo documentati casi di forza maggiore.
 - d) per pubblico interesse; nel qual caso il soggetto interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio di superficie identica a quello revocato, localizzato a scelta del comune e senza che gli altri operatori presenti nel mercato abbiano nulla da eccepire.
- 3) La concessione del posteggio decade:
 - a) in caso di accertate infrazioni inerenti lo sgombero dei rifiuti per tre volte nell'arco di due mesi;
 - b) in caso di accertate infrazioni per tre volte alle norme relative alla dimensione degli impianti di vendita;
 - c) in caso di accertamento di tre infrazioni in materia sanitaria e di igiene del personale addetto alle vendite;
- 4) La concessione del posteggio è sospesa:
 - a) in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate TOSAP e TARSU eventualmente accordate;
 - b) recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento e delle norme che regolano il commercio.
- 5) In caso di sospensione sarà data motivata comunicazione all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno e la concessione stessa sarà ritirata e depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale fino all'eliminazione delle cause che l'hanno determinata. Essa sarà annotata sul retro dell'autorizzazione e nel caso si protragga per un periodo superiore a tre mesi sarà revocata.

ART.10
SUBINGRESSO

Il subingresso nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, nel rispetto delle norme di cui all'art.12 della Legge Regionale 23.12.1999 n°135 e di quanto previsto nel D.Lgs.114/98.

ART.11
PULIZIA DEL POSTEGGIO

- 1) Al termine dell'attività commerciale i posteggi dovranno essere liberi da qualsiasi ingombro e puliti a cura del concessionario che avrà cura di raccogliere in apposito sacco di plastica ogni tipo di rifiuto derivante dall'attività commerciale (scarti di prodotti alimentari, ecc.) e smaltirli negli appositi contenitori.
- 2) I rifiuti di carta, plastica o cartone dovranno essere smaltiti negli appositi cassonetti/contenitori per il riciclaggio.

ART.12
PUBBLICITA' FONICA

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità fonica nelle aree di mercato.

ART.13
NORME IGIENICO- SANITARIE

- 1) La vendita e/o la somministrazione dei prodotti alimentari è soggetta al rispetto dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 03.04.02 e s.m.i.
- 2) Poiché le aree di cui al presente titolo non dispongono dei requisiti previsti dall'ordinanza ministeriale sopra citata, l'esercizio di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande è concessa esclusivamente a coloro che operano con negozi mobili autorizzati, nonché i venditori di prodotti ortofrutticoli freschi e di prodotti alimentari non deperibili nel rispetto dell'ordinanza stessa.

ART.14
ASSEGNAZIONE POSTEGGI LIBERI

- 1) Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune di Quadri pubblica all'albo pretorio un regolare bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili e di quelli resisi liberi.
- 2) Il bando deve contenere:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, settore merceologico, specifiche tipologie merceologiche e identificazione;
 - b) il termine di 30 (trenta) giorni entro cui gli interessati devono presentare la richiesta di assegnazione.
 - c) ogni altra notizia utile agli operatori.
- 3) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale assegna i posteggi indicati nel bando per ogni settore merceologico sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri stabiliti dall'art.2, punto3.
- 4) E' causa di diniego della domanda l'avere pendenze tributarie nei confronti del Comune di Quadri inerenti pagamenti TOSAP e TARSU relativi allo svolgimento dei mercati settimanali.

ART.15
MERCATO ITINERANTE

- 1) Nel Comune di Quadri è possibile effettuare l'attività commerciale su aree pubbliche in forma itinerante dal lunedì al venerdì con esclusione del sabato, in occasione del mercato settimanale;
- 2) Gli operatori dovranno rispettare i seguenti orari:
 - a) Orario antimeridiano (tutto l'anno) dalle ore 08.30 alle ore 13.00
 - b) Orario pomeridiano (ora solare/invernale) dalle ore 16.00 alle ore 19.00
 - c) Orario pomeridiano (ora legale/estivo) dalle ore 17.00 alle ore 20.00

ART.16
AREE DI SOSTA PER ATTIVITA' ITINERANTE

- 1) Al fine di assicurare un servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori, ai sensi dell'art.9 co.2 della L.R. 135/99 si individuano le aree dove è consentita la sosta degli operatori commerciali per un massimo di due ore:
 - 1) Via G.Marconi; (piazzale ex Texaco; di fronte Madonnina)
 - 2) Via B.Croce (piazzale vicino Madonnina)
 - 3) Via Roma (largo di fronte Studio Casasanta)
 - 4) Via Stazione (largo di fronte Prodotti Tipici Stella; largo vicino fontana bivio per Pizzoferrato);
- 2) L'attività svolta al di fuori delle aree indicate nel presente articolo può essere svolta per un periodo non superiore a 10 minuti.
- 3) La merce posta in vendita non potrà occupare suolo pubblico.
- 4) I produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in modo itinerante ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n°59 sono soggetti alle stesse disposizioni del presente articolo.
- 5) Nell'esercizio della propria attività itinerante gli operatori sono tenuti ad osservare le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e al termine dell'attività di vendita liberare le aree di sosta da qualsiasi ingombro e pulirle avendo cura di raccogliere in apposito sacco di plastica ogni tipo di rifiuto derivante dall'attività commerciale (scarti di prodotti alimentari, ecc.) e smaltirli negli appositi contenitori.
- 1) I rifiuti di carta, plastico o cartone dovranno essere inseriti negli appositi cassonetti/contenitori per il riciclaggio.

ART.17
PUBBLICITA' FONICA

La pubblicità fonica è consentita previa acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'art.23 co.8 del D.Lgs 285/92 e art.59 del D.P.R. 495/92, salvo le sanzioni previste.

ART.18
NORME IGIENICO- SANITARIE

La vendita e/o la somministrazione dei prodotti alimentari è soggetta al rispetto dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 03.04.02 e successive integrazioni e/o modificazioni. Poiché le aree di cui al presente titolo non dispongono dei requisiti previsti dall'ordinanza ministeriale sopra citata, l'esercizio di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande è concessa esclusivamente a coloro che operano con negozi mobili autorizzati, nonché i venditori di prodotti ortofrutticoli freschi e di prodotti alimentari non deperibili nel rispetto dell'ordinanza stessa.

ART.19
SANZIONI

- 1) Chiunque violi le limitazioni, le disposizioni, i divieti e gli obblighi previsti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche e/o quelle stabilite con il presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 516,46 a € 3.098,74, così comminata dall'art.29 c.2 del D.Lgs.114/98.
- 2) Chiunque eserciti in forma itinerante il commercio sulle aree pubbliche nei mercati settimanali, senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla stessa è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,71) così comminata dall'art.29 c.1 del D.Lgs.114/98.

ART.20
DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Titolo X del D.Lgs.114/98 e L.R. 135/99 e s.m.i.
- 2) Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Autorizzazione
Art. 3	Modalità di svolgimento-occupazione suolo pubblico
Art. 4	Area di mercato
Art. 5	Posteggi per produttori agricoli
Art. 6	Sistemazione delle attrezzature
Art. 7	Registro delle concessioni
Art. 8	Assegnazione posteggi non occupati
Art. 9	Revoca, decadenza e sospensione della concessione
Art.10	Subingresso
Art.11	Pulizia del posteggio
Art.12	Pubblicità fonica
Art.13	Norme igienico-sanitarie
Art.14	Assegnazione posteggi liberi
Art.15	Mercato itinerante
Art.16	Aree per attività itinerante
Art.17	Pubblicità fonica
Art.18	Norme igienico-sanitarie
Art.19	Sanzioni
Art.20	Disposizioni finali